

Decreto Sostegni come districarsi nella “giungla” delle proroghe fiscali

Una piccola guida riguardante le novità in materia di riscossione contenute nel Decreto Sostegni

Sanatorie e versamenti, come districarsi nella “giungla” delle proroghe fiscali

Il timore è che la prossima scadenza di maggio trovi i contribuenti ancora più “disastrati”



di Salvatore Forestieri

ROMA - Novità in materia di riscossione nel Decreto Sostegni. L'articolo 4 del citato Decreto, il Dl. 41 del 22/3/2021, ha rivisto i termini per l'emissione delle cartelle di pagamento e dei versamenti, prevedendo pure una nuova “sanatoria”, automatica, per le iscrizioni a ruolo avvenute nel periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2010.

Dopo le numerosissime proroghe, stabilite durante la pandemia con i Decreti legge precedenti, ne arriva un altro gruppo con l'ultimo decreto, il Decreto “Sostegni”.

È stata ulteriormente prorogata dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 l'ul-

tima (in ordine di tempo) sospensione riguardante i versamenti delle somme dovute su cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, che dovevano essere pagati a partire dall'8 marzo 2020. I versamenti, attualmente ancora sospesi, dovranno essere pagati, in

Rinvii e agevolazioni assolutamente necessari ma non risolutivi della crisi

unica soluzione, entro il 31 maggio 2021.

Durante il periodo di sospensione, l'Ente di riscossione non potrà porre in essere nessuna procedura cautelare o esecutiva, come l'ipoteca, il pignoramento o il fermo amministrativo.

Prorogata al 30 aprile prossimo anche la sospensione del termine previsto per l'esecuzione del pignoramento “presso terzi”, su stipendi e pensioni.

È stata prorogata di dodici mesi il termine di notifica delle cartelle di pagamento ai fini del riconoscimento del diritto al discarico delle somme iscritte a ruolo e, contemporaneamente, prorogati di due anni i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse cartelle.



Così come annunciato dal Mef con il comunicato stampa n.36 del 27 febbraio scorso, è stato prorogato il termine entro il quale eseguire i versamenti delle rate scadute o in scadenza relative alla “rottamazione ter” (D.L. 119/2018) ed al “saldo e stralcio” (Legge 145/2018). Le rate scadute nel 2020 vanno pagate entro il 31 luglio 2021 mentre quelle in scadenza nel 2021 (ossia quelle con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021), vanno pagate entro il 30 novembre 2021.

Con lo stesso articolo 4 del medesimo D.L. 41/2021, è stata prevista una sanatoria (con abbandono automatico) delle cartelle di pagamento, ma solo quando l'importo complessivamente iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) non supera 5.000 euro e comunque solo quando il soggetto interessato (persona fisica o persona giuridica) ha realizzato nel 2019 un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro. Occorre attendere, comunque, un apposito decreto Ministeriale.

Con il successivo articolo 5 dello stesso Decreto 41/2021, è stata prevista la possibilità di definire, in maniera agevolata, le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati di cui agli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 (in materia di imposte sui redditi) e 54 bis del D.P.R. 633/72 (in materia di Iva). Sono le irregolarità emergenti dalla liquidazione automatizzata delle dichiarazioni, normalmente definibili col pagamento, entro 30 giorni dal ri-

cevvimento dell'avviso, di un terzo della sanzione, ossia un terzo del 30% (10%).

La definizione, che prevede, con l'abbandono della sanzione, il pagamento della sola imposta oltre gli interessi (e contributi previdenziali se dovuti), riguarda però solo le annualità 2017 (per gli avvisi elaborati entro il 31 dicembre 2020 e non ancora inviati a seguito della sospensione prevista dal D.L. “Rilancio”) e 2018 (per gli avvisi da elaborare entro il 31 dicembre 2021), se non già pervenuti al contribuente, ed è riservata esclusivamente ai contribuenti che hanno subito nel 2020, rispetto all'anno precedente, un calo di volume d'affari superiore al 30%.

Sarà l'Agenzia delle Entrate a individuare i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione, inviando loro, con Pec o raccomandata Ar, una proposta di definizione con l'importo dovuto.

Come si può facilmente osservare, continuiamo ad avere piccole agevolazioni che, sicuramente condizionate dalle somme di cui il nostro Bilancio può disporre (il “Decreto sostegni” costa 32 miliardi di euro) e dalla contrapposizione politica tra schieramenti diversi, sostanzialmente forniscono un ristoro molto modesto rispetto alle disastrose conseguenze economiche della pandemia,

Molti, tuttavia, ritengono ancora che non sia opportuno continuare con altri “condoni”, come è stato considerata la chiusura automatica delle cartelle fino a 5.000 euro. Altri, però, sostengono, al

contrario, che l'aiuto doveva essere maggiore, estendendolo quanto meno alle cartelle fino al 2015 e senza il “paletto” dei ricavi del 2019 non superiore a 30.000 euro, anche in considerazione del fatto che una grossa fetta delle vecchie iscrizioni a ruolo (e non solo quelle vecchie) rappresentano ormai somme assolutamente inesigibili per il fallimento dell'azienda, per la morte del debitore o per l'inesistenza di beni “aggregabili”.

La verità, secondo chi scrive, è che, pur nella consapevolezza dei limiti imposti dal bilancio e senza escludere un altro “scostamento” come quello già autorizzato per l'ultimo decreto, e nell'assoluta convinzione che la prossima scadenza di maggio non potrà che trovare i contribuenti ancora più disastriati di prima, occorre procedere in maniera più globale, magari prevedendo una “moratoria” fiscale per tutto il 2021, e provvedendo al più presto alla tanto attesa riforma fiscale, compresa quella della riscossione e quella del contenzioso tributario, riforme che da troppo tempo attendono un consistente restauro in mancanza del quale, con le difficoltà di applicazione e le difficoltà interpretative delle norme attualmente vigenti, e con le terribili complicanze dovute alla pandemia, non viene facilitata la compliance, vengono penalizzati ulteriormente i contribuenti colpiti dalla crisi ed incoraggiata l'evasione.

Corvaia, delegato Sicindustria per il settore 'Alberghi e Turismo': "Manca visione strategica"

Il decreto risponde ad una logica assistenzialistica e non risolve i problemi

"Azienda con calo fatturato di 800mila € avrà ristoro di 26mila €, come potrà ripartire?"



PALERMO - Il decreto "Sostegni" approvato pochi giorni fa dal governo Draghi non risponde alle aspettative e lascia le imprese del turismo, messe al tappeto da questa pandemia, con un pugno di mosche in mano.

Il delegato di Sicindustria per il settore 'Alberghi e Turismo', Giuseppe Corvaia, non ha dubbi: "Anche questo DI risponde ad una logica assistenzialistica che non risolve alcun problema. Per essere più chiari, facciamo parlare i numeri. Se, solo a titolo esemplificativo, un'azienda ha subito un calo di 800 mila euro di fatturato, passando da 900 a 100 mila euro dal 2019 al 2020, in base a quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c, avrà diritto a

un bonus di 26.666,66. È ipotizzabile che un ristoro di poco più di 26 mila euro, a fronte di un calo di fatturato di 800mila, possa risollevarle le sorti dell'azienda beneficiaria? È pensabile che, in questo scenario, quando sarà possibile riaprire i battenti, quest'azienda possa ripartire? Qualcuno ha davvero idea di quanti costi

"Un'impresa per andare avanti ha la necessità di pianificare il futuro"

abbia sostenuto e quanti debiti abbia finora accumulato un'impresa a causa del lockdown legittimamente imposto come misura di contenimento della pandemia? A giudicare dalle cure proposte, forse no... Eppure lo stesso premier Draghi ha detto che il turismo è un settore su cui vale la pena di investire perché tornerà ad essere una industria prospera e in grado fare bene".

Corvaia si sofferma, quindi, su ciò che è necessario per sostenere concretamente il settore e metterlo nelle condizioni di ripartire quando gli indici di contagio lo consentiranno: "Occorrono provvedimenti e misure che salvaguardino innanzitutto la continuità aziendale,

pena fallimenti e perdita irreversibile di posti di lavoro, che sono tanti. Un'impresa per andare avanti, e soprattutto quella del turismo, ha necessità di pianificare il futuro e gestire il passato fatto di fitti passivi, rispetto ai quali potrà servire a ben poco l'attuale credito d'imposta se l'azienda non è poi in condizione di pagare; di tributi locali; di Iva del periodo, nel caso di aperture a singhiozzo; di oneri previdenziali; di utenze e spese per servizi pro-rata temporis in maturazione. E quindi chiediamo provvedimenti che consentano di (ri)consolidare a lungo termine i debiti tributari e previdenziali scaduti; di dotare le aziende del settore dei necessari mezzi finanziari affinché i debiti a breve siano prontamente pagati. E ancora, provvedimenti di

ricapitalizzazione che servano a consentire alle aziende, certamente allo stato notevolmente sottocapitalizzate, di dotarsi di mezzi finanziari freschi permanenti mediante accesso a prestiti partecipativi o altre forme di indebitamento di durata almeno 15 anni, e di incentivazione di partnership pubbliche temporanee nell'ambito di interventi comunque volti al riequilibrio economico-finanziario. Non serve continuare ad alimentare una logica assistenziale, occorre invece una visione strategica che acceleri il cammino lungo la strada del risanamento e del rilancio e abbiamo grande fiducia nell'attenzione e nell'impulso che il ministro al turismo Massimo Garavaglia saprà dare. Gli imprenditori aspettano solo questo”.



Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per calcolare l'importo a fondo perduto da richiedere

ROMA - Sono molti i chiarimenti che si ricavano dall'esame del modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate per la richiesta del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. 41/2021. Dal modello e dalle relative istruzioni, per esempio, si prende atto, innanzitutto, che, ai fini della determinazione delle cinque fasce di ricavi o compensi conseguiti nel 2019, alle quali corrispondono diverse percentuali (da applicare alla differenza tra il fatturato/corrispettivi mensile medio del 2020 ed allo stesso importo medio riferito al 2019) per il calcolo del contributo spettante, l'importo massimo di ogni fascia è quello che non bisogna superare per non rientrare nella fascia successiva. Quindi, per fare un esempio, dallo stampato dell'Agenzia si ricava che per i contribuenti che hanno conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi o compensi fino a 100.000 euro (compresi), si applica la percentuale del 60%, e non il 50% previsto per la fascia successiva, ossia quella nella quale sono compresi i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro (compresi). Dalle istruzioni dell'Agenzia, che ha predisposto pure un utile prospetto al fine di determinare con fa-

cilità l'importo dei ricavi o compensi da prendere in considerazione ai fini del calcolo, si ricava, inoltre, che per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019, occorre prendere in considerazione i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva, che in assenza di operazioni del 2019 o del 2010, non occorre compilare il quadro corrispondente, il che vorrà dire che l'importo è stato pari a zero.

Ed ancora l'Agenzia ha chiarito che, per il calcolo del fatturato, occorre tenere conto anche delle cessioni di beni ammortizzabili, non mancando di fornire pure apposite istruzioni per i contribuenti che svolgono attività col regime del margine o pongono in essere operazioni non rilevanti ai fini Iva, oppure che seguono il criterio della "ventilazione" dei corrispettivi. Torna utile ricordare che l'istanza si presenta a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Per scaricare la domanda: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documenti/20143/3344901/istanza_fondo_perduto_mod.pdf/a49e5391-c23b-66b9-e5ab-4778683d995d

Salvatore Forastieri

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto il provvedimento attuativo (n. 77923 del 23 marzo)

Ecco le istruzioni per chiedere i contributi a fondo perduto

Domande telematiche a partire dal 30 marzo e accrediti delle somme già dall'8 aprile

di Salvatore Forestieri



ROMA - È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22 marzo 2021 ed è entrato in vigore il giorno successivo, il 23 marzo, il "Decreto Sostegni", cioè il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19".

Come è noto, il decreto interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro, già autorizzato dal Parlamento. È composto da 43 articoli suddivisi in 5 Titoli.

Tra le novità anche quella riguardante il nuovo "Contributo a fondo perduto", previsto dall'articolo 1 del citato decreto.

Abbiamo anticipato, infatti, che questa volta l'erogazione del contributo coinvolge una platea maggiore di quella alla quale sono stati rivolti i contributi fino ad ora previsti in regime di pandemia: Sono interessati dal "sostegno", infatti, tutte le partite Iva, compresi i professionisti, e, cosa importantissima, non c'è più alcun riferimento ai codici attività "Ateco".

L'importo del contributo non può superare i 150.000 Euro ma ci sono pure degli importi minimi che sono 1.000 Euro per le persone fisiche e 2.000 Euro per gli altri soggetti. Per espressa previsione normativa, non concorre a formare la base imponibile ai fini delle imposte dirette.

L'unico vero paletto, comunque, è quello riguardante la diminuzione del fatturato (o dei corrispettivi riscossi) del 2020 rispetto al 2019, diminuzione che deve essere di almeno il 30%.

Per conoscere l'esistenza di tale "scarto" nonché per sapere l'importo che sarà erogato, occorre procedere facendo la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato del 2020 (fatturato o corrispettivi 2020 diviso 12) e l'ammontare medio mensile del fatturato del 2019 (calcolato con lo stesso sistema prima cenato).

Trovata questa differenza (tra la media del fatturato del 2020 e quella del 2019), qualora la riduzione subita sia di almeno il 30%, allora si avrà diritto ad un "sostegno" che sarà pari ad alcune percentuali che variano a seconda dei ricavi

o compensi conseguiti nel 2019 (60% per le aziende con ricavi non superiori a 100.000 Euro; 50% per quelle con ricavi tra 100.000 e meno di 400.000 Euro; 40% alle aziende con ricavi da 400.000 a meno di 1 milione di Euro; 30% a quelle con ricavi da 1 a meno di 5 milioni di Euro; 20% a quelle con ricavi fino a 10 milioni).

Quindi, un soggetto che nel 2019 ha avuto ricavi per Euro 100.000, avrà diritto ad un sostegno pari al 50% (facendo parte della seconda fascia) calcolato sulla differenza tra il fatturato medio (determinato come in precedenza detto) del 2020 ed il fatturato medio del 2019.

Intanto si registra con grande piacere l'emanazione, da parte del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del Provvedimento attuativo per l'ottenimento del contributo. Un provvedimento il quale, oltre ad essere estremamente tempestivo, appare anche abbastanza esaustivo.

Si parla del Provvedimento n. 77923 del 23 marzo 2021, pubblicato sul sito istituzionale, con il quale l'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni ai fini della presentazione dell'istanza (dice pure che la trasmissione, telematica, dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021), non mancando di evidenziare, tra l'altro, che l'erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che lo ha richiesto oppure in compensazione nel modello F24.

Nello stesso sito è pubblicato anche il modello dell'istanza, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Insomma, questa volta, quanto meno, pare che si voglia partire bene.